

SPORT - 2021

LA RIFORMA DELLO SPORT 2021: D.LGS 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

01. NOZIONE

L'intera materia è articolata in sei distinti decreti legislativi; quello relativo alla governance di Coni e federazioni non è stato attuato e al suo posto è stato approvato un Decreto legge, Il DL del 29 gennaio 2021, n. 5, in discussione al Parlamento nel momento della stesura di queste righe.

Ricordando che, **per disposizione normativa, l'intera materia entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022** in questa scheda ci occupiamo del

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 rubricato: *Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.*

Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n. 67 del 18 marzo 2021 ed è strutturato nel modo seguente:

TITOLO	CAPO	RUBRICA	ARTICOLI
I		DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI	1-5
II		ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI	
	I	Associazioni e società sportive dilettantistiche	6-12
	II	Società sportive professionistiche	13-14
III		PERSONE FISICHE	
	I	Atleti	15-16
	II	Tecnici, dirigenti, direttori di gara	17-18
IV		DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI	
	I	Disposizioni generali	19-21
	II	Sport equestri	22-24

V		DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO	
	I	Lavoro sportivo	25-38
	II	Disposizioni a sostegno delle donne nello sport	39-40
	III	Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie	41-42
VI		DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO	
	I	Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato	43-46
	II	Gruppi sportivi militari	47-49
	III	Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione	50
VII		DISPOSIZIONI FINALI	51-52

02. TITOLO I: Disposizioni comuni e principi generali

ARTICOLI da 1 a 5

Il titolo fissa le disposizioni generali disponendo innanzi tutto cosa si intenda quando ci si riferisce alle singole definizioni, in questa sede si ritiene di evitare tale elencazione perché nella conoscenza comune, laddove necessario ci torneremo nel corso dell'esposizione.

L'articolo 3 fissa i principi e gli obiettivi del decreto, ribadendo che l'esercizio dell'attività sportiva svolta sia individualmente che collettivamente, tanto professionistica che dilettantistica, **è libero**.

Determinato il cardine fondamentale il decreto **fissa i propri obiettivi**:

- | | |
|-----------|---|
| a) | riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale. |
|-----------|---|

b)	promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
c)	consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
d)	promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
e)	riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
f)	incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
g)	proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;
h)	introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
i)	valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
l)	sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
m)	valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

Altro principio fissato, in attuazione dei richiamati articoli e principi costituzionali, è la competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione e ordinamento, lasciando alle Regioni le competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione.

Le disposizioni del decreto devono svolgersi nell'invarianza finanziaria senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica.

03. TITOLO 2: Enti sportivi dilettantistici e professionistici

ARTICOLI da 6 a 14

Il titolo indica il quadro di riferimento degli **enti sportivi dilettantistici** e delle **società sportive professionistiche**.

Gli **enti sportivi dilettantistici** indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle tre seguenti forme giuridiche:

- 1) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- 2) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- 3) società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

Ricorrendone i presupposti tali enti possono assumere la qualifica di enti del terzo settore (ETS) e di impresa sociale, in questo caso rimangono applicabili solo le norme di questo decreto compatibili.

Gli stessi si affiliano annualmente, alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), rimanendo libero, nei presupposti l'affiliazione contemporanea a più di un organismo sportivo affiliante.

Società ed associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono mediante atto scritto ove deve essere indicata la sede legale e che deve prevedere espressamente:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle

- cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Rimane punto fermo e qualificante l'assenza di ogni fine di lucro, tali enti devono destinare eventuali utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Rimane pertanto, in ogni caso, vietata la distribuzione, anche indiretta, di proventi, utili, fondi e riserve a soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Se costituite nella forma societaria, nello spirito quindi del Titolo V del Codice Civile, gli enti possono destinare **una quota inferiore al 50%** degli utili e degli avanzi di gestione, al netto di perdite degli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti dei prezzi al consumo determinati dall'ISTAT, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. In questi enti rimane permesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato e rivalutato o aumentato nei limiti sopra previsti.

Tali enti possono esercitare attività diverse da quelle sopra viste a condizione che lo Statuto e l'atto costitutivo lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici avviene mediante l'iscrizione al **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** che sarà tenuto dal Dipartimento dello Sport. Lo stesso dipartimento, avvalendosi di **Sport e Salute Spa** esercita le funzioni ispettive. Le norme di coordinamento sono demandate ad un futuro decreto al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'azione ispettiva.

Nel caso di violazioni al naturale diffida e regolarizzare entro un termine congruo, nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate arriverà la revoca della qualifica di ente dilettantistico.

Gli amministratori di questi enti non possono ricoprire cariche in altra società o associazione nell'ambito della medesima FSN, DSA, EPS.

Sui contributi eventualmente ricevuti dagli organismi sportivi non si applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto. Atti costitutivi e di trasformazione direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sconteranno l'imposta di registro in misura fissa.

Il corrispettivo in denaro o natura in favore degli enti sportivi dilettantistici, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, associazioni sportive scolastiche che svolgono attività riconosciute dalle FSN o da EPS costituisce per il soggetto erogante:

- spesa di pubblicità;
- fino all'importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro;
- per promuovere l'immagine o i prodotti di tale soggetto erogante.

In contropartita deve esservi una specifica attività degli enti beneficiari; allo scopo è richiamato l'art. 108, comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che dispone "*Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.*"

Passando ad esaminare le normative inerenti le **società sportive professionistiche**, l'art. 13 dispone che le stesse possano costituirsi nella forma di SPA o di SRL con l'obbligo di nomina del collegio sindacale. L'atto costitutivo, che può prevedere speciali condizioni per l'alienazione di azioni o quote, deve indicare che tali società possano svolgere **esclusivamente** attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali così come deve prevedere che una quota degli utili, **non inferiore al 10%**, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

La particolarità è che la società deve ottenere l'affiliazione da una o più federazioni riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) **prima** di procedere al deposito dell'atto costitutivo al registro delle imprese.

Negli atti costitutivi deve essere prevista la costituzione di un organo consultivo, formato da 3 a 5 membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati, che provvede con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Tale organo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società già costituite adegueranno il proprio assetto societario a queste disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo decreto (*quindi entro il 30 giugno 2022*).

Tali società devono depositare l'atto costitutivo presso la FSN di appartenenza, entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese, dando comunicazione entro venti giorni di ogni variazione avvenuta.

04. TITOLO 3: Persone fisiche

ARTICOLI da 15 a 18

Il titolo è dedicato ad atleti e, negli articoli 17 e 18, a Tecnici, dirigenti, direttori di gara.

Per quanto riguarda gli **atleti** essi instaurano un rapporto associativo con la propria associazione o società mediante **il tesseramento**.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla FSN, DSA, EPS di appartenenza nonché a concorrere, con i previsti requisiti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi secondo le previsioni statutarie e regolamentari. Gli atleti sono tenuti ad osservare le norme emanate dagli organismi.

Il tesseramento del minore deve tener conto delle capacità e inclinazioni naturali e può essere compiuta disgiuntamente da ogni genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. In ogni caso il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

I minori di anni 18 non cittadini italiani, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, se iscritti da almeno un anno a qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano possono essere comunque tesserati. Tale tesseramento rimane valido dopo il 18° anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Per quanto riguarda **tecnici e dirigenti sportivi** la prima distinzione fatta dal decreto è che **rientrano tra i tecnici** gli **istruttori**, gli **allenatori**, i **maestri** e i **selezionatori**.

Tecnici e dirigenti sportivi devono osservare le norme emanata dagli enti superiori.

I **direttori di gara** hanno il compito di assicurare la regolarità tecnica alle manifestazioni provvedendo alla direzione delle gare, alla valutazione dell'attività e alla registrazione dei relativi risultati.

Le FSN, le DSA e gli EPS hanno il compito di reclutare e formare tali soggetti.

05. TITOLO 4: Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali

ARTICOLI da 19 a 24

Chi utilizza a qualsiasi titolo **un animale** per le attività sportive devono preservarne il benessere in tema di alimentazione, cura della salute e accudimento delle sue esigenze etologiche (comportamentali).

Di conseguenza risultano vietati metodi di allenamento e di addestramento che possano danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, così come è vietato qualsiasi mezzo di coercizione o costrizione compresi mezzi dispositivi che possano creare danni.

Lo sforzo richiesto deve essere proporzionato e non possono gareggiare animali in gravidanza o in allattamento. I luoghi di care devono anche loro essere idonei e sicuri e le strutture di ricovero adeguate. Un documento d'identità deve accompagnare ogni animale con l'indicazione della persona fisica che ne assume la custodia, il mantenimento, la cura

con una scheda sanitaria al seguito. Stesse misure di idoneità per i veicoli autorizzati al trasporto di animali mentre il proprietario deve stipulare una polizza assicurativa contro i danni che l'animale può causare.

Per la partecipazione a **competizioni sportive** è necessario l'accertamento di un veterinario riguardo alla sua idoneità a gareggiare e comunque durante le gare un veterinario deve essere sempre presente o reperibile.

Gli Enti sportivi dovranno dotarsi di apposito regolamenti che fissino in caso di inosservanza sanzioni disciplinari che possono arrivare fino alla revoca dell'affiliazione.

Il decreto, passando agli **sport equestri**, definisce **all'articolo 22** il **cavallo atleta** quando ricorrono congiuntamente tre requisiti:

- a) sia definibile «**equide registrato**», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;
- b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento citato;
- c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un EPS come risulta dal "Documento di identificazione" o documento similare emesso dall'organismo sportivo interessato.

Il **cavallo atleta** è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva da veterinario abilitato.

Le norme che seguono dettano regole di sicurezza, salute e benessere che devono garantire i percorsi.

06. TITOLO 5: Disposizioni in materia di lavoro sportivo

ARTICOLI da 25 a 42

La parte più corposa di questo primo decreto è dedicata al **lavoro sportivo**.

L'articolo 25 definisce il **lavoratore sportivo**.

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui al successivo articolo 29. Tale attività può, qualora ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di lavoro subordinato o di un lavoro autonomo anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.LGS 81/2015 che dispone: *"si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente"*.

Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro si terrà conto degli accordi stipulati dalle FSN, DSA, e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In mancanza si terrà conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio.

L'attività di lavoro sportivo può essere oggetto di prestazioni occasionali e per quanto non disciplinato si applicano le compatibili norme di legge.

Anche i lavoratori dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nelle società e associazioni sportive fuori dell'orario di lavoro previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Per loro si applica il regime per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29 che analizzeremo tra breve.

L'articolo 26 tratta la **Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo** disponendo la non applicazione di alcuni articoli dello Statuto dei lavoratori e di altre norme. Tale particolare contratto può prevedere un termine finale non superiore a cinque

anni dall'inizio del rapporto e rimane ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra i medesimi soggetti. Così come rimane ammessa la cessione del contratto prima della scadenza nel rispetto delle modalità determinate dai enti superiori (FSN, DSA, EPS). Detti enti possono prevedere la costituzione di un fondo per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva.

Nel contratto subordinato può essere prevista una clausola compromissoria mediante la quale le controversie vengono deferite a collegio arbitrale e lo stesso contratto non può contenere clausole di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso.

L'articolo 27 inquadra il **Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici** disponendo che il lavoro prestato dagli atleti quale attività principale o prevalente e continuativa si presume oggetto di **contratto di lavoro subordinato**.

Costituisce, al contrario, oggetto di **lavoro autonomo** quando ricorra almeno uno dei seguenti tre requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Il rapporto di lavoro è per assunzione diretta e il contratto deve essere stipulato in forma scritta secondo lo schema tipo predisposto ogni tre anni. Lo stesso deve essere depositato entro 7 giorni presso la FSN o DSA per l'approvazione, unitamente devono essere depositati tutti gli altri contratti, compresi quelli pubblicitari, stipulati dalle medesime parti. Dereghe peggiorative sono sostituite di diritto dalle norme del contratto tipo.

Il contratto con il Direttore di gara è stipulato dalla FSN o dalla DSA o dall'EPS.

L'articolo 29 regola le **prestazioni sportive amatoriali**. Le persone che mettono a disposizione tempo e capacità per promuovere spontaneamente lo sport, senza fini di lucro, neppure indiretti, possono essere accolte dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS.

Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con altra forma di lavoro retribuito con il medesimo ente e non sono retribuite in alcun modo, possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati raggiunti nelle competizioni sportive ed anche indennità di trasferta e rimborsi a cui si applica l'articolo 36 comma 7 (*vedi dopo*).

Quando tali indennità superano il limite di 10.000 euro (previsto dall'art. 69 comma 2 del TUIR) i proventi sono considerati di natura professionale per l'intero importo.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per RCT (Responsabilità Civile verso i Terzi).

L'articolo 30 si dedica alla **formazione dei giovani atleti** alla quale dedicheremo un'apposita Scheda.

L'articolo 31 comporta una sostanziale novità, **l'abolizione del vincolo sportivo**. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta sono eliminate **entro il 1° luglio 2022**.

Le FSN possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso, decorso detto termine ogni vincolo si intende abolito.

Le FSN prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto sportivo:

- a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
- b) le **società sportive dilettantistiche** riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto



attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

La misura del premio è individuata dalle singole federazioni.

Il Titolo prosegue con le disposizioni per i controlli sanitari dei lavoratori sportivi secondo norme stabilite dalle singole federazioni e dalle DSAs che prevedano l'istituzione di una scheda sanitaria da custodire e aggiornare a cura della società. Si dà via libera alle Regioni di istituire appositi centri di medicina sportiva.

In materia di sicurezza se non previsto dal decreto si applicano le norme vigenti in materia, così come la vigente disciplina previdenziale e gli istituti a tutela della maternità, dell'infortunio, della gravidanza della maternità previste per la generalità dei lavoratori, ma anche questa delicatissima materia sarà oggetto di apposita Scheda analitica.

Le contribuzioni confluiranno nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2022) assume la denominazione di **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**.

Nei **settori dilettantistici** i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e, a tal fine, sono iscritti alla **Gestione Separata INPS**.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere come dei direttori tecnici a partire dall'entrata in vigore del decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale sulla base del relativo rapporto di lavoro. Coloro già iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Per i lavoratori soggetti alla Gestione separata, già iscritti ad altre forme obbligatorie l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva è stabilita **in misura pari al 10%**.

Per i collaboratori coordinati e continuativi o prestatori occasionali iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria l'aliquota è stabilita al 20% per l'anno 2022, al 24% per l'anno 2023, al 30% per l'anno 2024, al 33% per l'anno 2025.

Per i lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie l'aliquota è stabilita al 15% per l'anno 2022, al 20% per l'anno 2023, al 22% per l'anno 2024, al 25% per l'anno 2025.

L'articolo 36 fissa il **trattamento tributario** delle varie prestazioni.

L'indennità di anzianità è soggetta a tassazione separata a norma dell'articolo 17 del TUIR e, parimenti, per quanto non regolato dal decreto è sempre fatta salva l'applicazione delle norme del TUIR.

Per le operazioni di cessione dei contratti le società sportive devono osservare le norme del DPR 633/1972 (decreto IVA).

Per le società ed associazioni sportive e dilettantistiche resta ferma l'agevolazione di cui **all'articolo 148, comma 3 del TUIR**.

RICORDA: Articolo 148, comma 3 del TUIR:

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti ai fini IVA. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (sostanzialmente restano in essere tutte le agevolazioni previste in materia tributaria).

L'articolo specifica che la qualificazione come **redditi diversi** delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, **ovvero 10.000 euro**. Viene specificato che per premi e compensi "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

La soglia di esenzione sopra vista si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed **esclusivamente ai fini fiscali**. Ferme le disposizioni per i lavoratori sportivi impatriati.

L'articolo 37 specifica che può essere oggetto di collaborazioni l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore degli enti dilettantistici e delle FSP, DSA, EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP, a tali rapporti si applica disciplina dell'obbligo assicurativo con l'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale la qualificazione come redditi diversi è operante fino al detto limite di esenzione, se superiori al limite di 10.000 euro annui tali rapporti sono considerati professionali per l'intero ammontare.

L'articolato prosegue dettando norme per il passaggio al settore professionistico e istituendo un apposito fondo presso il MEF destinato al professionismo negli sport femminili.

Le Regioni, le Province autonome, il Coni negli ambiti di rispettiva competenza promuovono la parità di genere favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

Il Coni dovrà entro sei mesi stabilire con un i principi informatori con apposito regolamento Regolamento e dovrà vigilare sull'osservanza di detti principi.

L'articolo 41 fissa un importante provvedimento: "*Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport*", queste figure vengono ex novo istituite per garantire il corretto svolgimento delle attività fisico motorie e la promozione di stili di vita corretti.

Per l'esercizio professionale dell'attività di chinesiologo è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22), per l'attività di chinesiologo delle attività motorie preventive la laurea diventa magistrale (classe LM-67), per l'attività di chinesiologo sportivo la laurea magistrale (classe LM-68), per l'attività di manager dello sport la laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport (classe LM-47).

Con successivo decreto saranno dettate le disposizioni attuative per il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale.

L'articolo 42 dispone che i corsi e le attività sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi **di ogni tipo**, a fronte del pagamento di corrispettivi **a qualsiasi titolo**, devono essere svolte con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina ai cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.

Rimangono esentate dal detto obbligo soltanto:

- a)** le attività sportive agonistiche disciplinate dalle FSN, DSA o dagli EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- b)** le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI o dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività reattive a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

Nel caso di violazione di queste disposizioni il Comune applicherà ai trasgressori la sanzione da 1.000 a 10.000 euro.

Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).

07. TITOLO 6: Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato

ARTICOLI da 43 a 50

Viene istituita nell'ambito dei gruppi sportivi **Fiamme Azzurre**, la **Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre** nella quale tesserare atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico. Il reclutamento avverrà nel limite del 5% dell'organico del gruppo sportivo.

I gruppi sportivi **Polizia di Stato Fiamme Oro** tessereranno gli atleti paralimpici inserendoli in apposita sezione nei limiti assunzionali sopra visti.

Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tessere, con parità di trattamento atleti appartenenti al CIP, il reclutamento sarà sempre nel limite del 5% del gruppo sportivo **Fiamme rosse**.

Anche nell'ambito della Difesa è istituito il **Gruppo Paralimpico della Difesa - GSPD** nel limite del 5% dell'organico globalmente esistente.

Nell'ambito dei gruppi sportivi **Fiamme Gialle** è istituita la **Sezione Paralimpica Fiamme Gialle**.

Tutto quanto visto a successivi decreti e determinazioni dei Comandanti per individuare indirizzi, modalità e requisiti.

Viene stabilito che l'attività degli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a tre anni, costituirà titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie.

08. TITOLO 7: Disposizioni finali

ARTICOLI da 51 a 52

Il decreto dispone che talune disposizioni entrino in vigore **dal 1° luglio 2022**, sono le disposizioni che riguardano il lavoro sportivo di cui **al titolo V**.

Sono abrogate a decorrere dal **1° luglio 2022**:

- a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
- b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
- c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2022):

- a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 289/2002;
- b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
- c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.